



AFFOGASANTI



Il ricorso della Contrada al Consiglio Comunale avverso la «deplorazione» inflitta alla Chiocciola dalla Giunta Municipale

Crediamo sia cosa gradita ai nostri protettori, nell'imminenza della riunione del Consiglio Comunale, la pubblicazione in questa « edizione straordinaria » dell'*Affogasanti* del testo del ricorso presentato dalla Contrada avverso la deliberazione n. 1366 in data 18-9-1979, con la quale la Giunta Comunale ha inflitto alla Chiocciola la punizione della « deplorazione ».

La nostra è una difesa composta e seria, che non chiama in ballo altre Contrade (non è nel nostro stile!), ma da un lato dichiara e dimostra l'estraneità della Contrada ai fatti contestati, dall'altro si basa su un'interpretazione dell'art. 101, comma 2°, del Regolamento per il Palio diversa da quella adottata dalla Giunta. In sostanza noi sosteniamo che la cosiddetta « responsabilità oggettiva », chiamando a responsabile la Contrada per atti compiuti da terze persone (ad es. i contradaioi), è ipotesi grave che deve per tale motivo essere applicata negli stretti limiti regolamentari. Orbene quando l'art. 101, comma 2°, Reg. Palio dispone che la Contrada è responsabile del contegno, tra l'altro, dei propri contradaioi « quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o comunque da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio », non ci sembra possa dubitarsi che la riferibilità alla Contrada del comportamento dei suoi contradaioi si ha solo quando detto comportamento abbia *comunque* (cioè a dire: *in ogni caso*) turbato, con incidenti o tumulti o per altri motivi, la regolarità delle corse di prova e della corsa del Palio.

Quindi non per qualunque incidente o tumulto può invocarsi la « responsabilità oggettiva » della Contrada, ma solo per quelli più gravi che impediscono uno svolgimento regolare della corsa (prove o Palio che sia). Questo dicono la lettera e lo spirito del Regolamento: e l'opinione sostenuta è comprovata dal comportamento tenuto dalla Giunta Comunale nel passato ed anche in occasione del Palio del 16-8 u.s., quando non sono stati oggetto di punizione quelle baruffe che sempre ricorrono, in misura più o meno ampia, e che sostanzialmente non sono che incidenti o tumulti, peraltro in una certa angolatura della festa e quindi in un certo senso *tradizionali*.

Se passasse invece l'attuale interpretazione della Giunta, nel futuro *qualunque incidente, di qualunque gravità, dovrà essere oggetto di sanzione*, dal momento che non potremo fare distinzione alcuna tra incidenti e tumulti gravi e quelli meno gravi, ma si dovrà porli tutti sullo stesso piano. Ne verrebbero così gravemente alterati alcuni connotati tradizionali del Palio, con l'ulteriore conseguenza che purtroppo si incoraggerebbe la tendenza a spostare fuori della Piazza (e quindi fuori da un controllo dell'opinione pubblica, prima ancora che dei tutori ufficiali) episodi di nervosismo e di irrequietezza che la nostra festa — *immancabilmente*, non possiamo nascondere — suscita.

Per questo noi fondatamente e serenamente speriamo nell'accoglimento del nostro ricorso da parte del Consiglio Comunale.

15 novembre 1979

Ricorso al Consiglio Comunale

ai sensi del 5° comma dell'art. 98 del Regolamento per il Palio

AVVERSO

la deliberazione n. 1366 in data 18-9-1979, con la quale la Giunta Comunale ha inflitto alla Contrada della Chiocciola la punizione della deplorazione.

Con l'impugnata deliberazione (diventa esecutiva il 26-10 u.s. e notificata il 6-11 u.s.), la Giunta Municipale ha ritenuto di non poter condividere le argomentazioni difensive svolte nella ns. lettera del 29-8-1979. Ciò facendo, a ns. giudizio la Giunta ha fornito un'errata interpretazione dell'art. 101, comma 2°, Reg. Palio, destinata purtroppo a costituire un precedente fuorviante non pervenuta nella determinazione

— come noi speriamo — di adottare un provv.

Ci siano permessi alcuni preliminari rilievi:

— secondo la motivazione dell'impugnata delibera, la ricorrente Contrada avrebbe affermato che i fatti contestati « non rientrerebbero nell'ambito dei poteri punitivi dell'Amministrazione Comunale ». Niente di più inesatto. Noi sosteniamo — al contrario — che tutto ciò che interessa

la manifestazione rientra nella sfera di regolamentazione e di disciplina da parte delle civiche autorità. Peraltro le penalità previste nel Reg. Palio non tutte presentano le medesime caratteristiche: non può infatti mettersi in dubbio che se, ad es., le infrazioni di cui all'art. 97 possono essere addebitate alla Contrada solo se viene provata una sua effettiva partecipazione o coinvolgimento nei fatti stessi (c.d. « responsabilità diretta »), diversamente le

previsioni di cui all'art. 101, comma 2°, invocano senz'altro la *responsabilità oggettiva* della Contrada salvo che non se ne provi l'estraneità (c.d. « responsabilità oggettiva »).

Orbene, noi non diciamo che i fatti contestatici sono al di fuori dei poteri di disciplina dell'Amministrazione Comunale: diciamo che *non rientrano* tra le ipotesi per le quali il Reg. Palio prevede il meccanismo della c.d. « responsabilità oggettiva » e che quin-

di non possono essere oggetto di punizione in base a norme (art. 101, comma 2°) che disciplinano dette ipotesi di responsabilità;

— la Giunta Municipale sostiene che la ns. interpretazione del regolamento è « formalistica ed estranea alle connotazioni più genuine del Palio ». L'affermazione è invero ingenerosa, oltre che gratuita: la Contrada ha sviluppato la propria difesa con serietà e compostezza, senza isterici proclami o esagerate prese di posizione; d'altro canto noi non sosteniamo affatto che la « celebrazione » si conclude con la consegna del Drappellone (come erroneamente ci fa dire la Giunta Municipale nella motivazione dell'impugnato

1) Inapplicabilità al caso di specie dell'art. 101, comma 2°, del Regolamento per il Palio.

a) Il vigente comma 2° dell'art. 101 Reg. Palio dispone che la Contrada è « responsabile del contegno della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o comunque da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, a meno che l'Amministrazione Comunale non ritenga, in base ad elementi di prova accertati con qualunque mezzo, che la Contrada ne sia completamente estranea od abbia fatto il possibile per evitare i fatti in oggetto ».

Orbene, a ns. giudizio, la delimitazione del contegno punibile a quella che « sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o comunque da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio » non lascia dubbi sul fatto che la immediata riferibilità alla Contrada del comportamento dei suoi contradaioli si ha solo quando detto comportamento abbia comunque turbato, con incidenti o tumulti ma evidentemente anche per altri motivi (ad esempio minacce, che possono anche non assumere forma plateale o pubblica), la regolarità delle prove o del Palio; d'altro canto per regolarità del Palio non può intendersi altro che regolarità della corsa in termini di partecipazione, di svolgimento e di esito della stessa, con esclusione quindi di qualunque altra circostanza che non abbia influito sulla corsa medesima.

b) Tale interpretazione discende non solo dalla lettera del Regolamento, ma è in linea anche con lo spirito con cui venne introdotta questa ipotesi che viene appunto comunemente chiamata di « responsabilità oggettiva » della Contrada. Il precedente Regolamento disponeva infatti che la Contrada « è altresì responsabile del contegno della propria Comparsa e del fantino, quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o si sia potuto stabilire che esso fu dovuto a disposizione o ad incitamento dei Dirigenti, od al loro atteggiamento colpevolmente passivo ». Quindi, da un lato si parlava solo di comparsa e di fantino, dall'altro si faceva un riferimento ampio e generico a incidenti o tumulti (avessero quindi o meno questi fatti dimensioni tali da turbare la regolarità del Palio), con una previsione che era così più vasta dell'attuale, ma al tempo stesso più limitata da ciò che per la punibilità della Contrada si richiedeva la prova di un comportamento dolo o ovvero colpevolmente passivo da parte dei dirigenti.

Quando invece si è voluto responsabilizzare « oggettivamente » la Contrada, introducendo la presunzione legale della sua colpevolezza salvo dimostrazione contraria, non si poteva evidentemente riferire senz'altro alla Contrada ogni e qualsiasi incidente o tumulto: per questo motivo della responsabilità « oggettiva » della Contrada è stata circoscritta a quegli incidenti o tumulti che fossero tali da turbare il regolare svolgimento delle prove e del Palio e solo a quelli,

provvedimento), ma riteniamo — e la cosa è ben diversa — che la corsa del Palio sia il limite al di là del quale non scatta più il meccanismo della « responsabilità oggettiva » delle Contrade (così come è regolata dal citato art. 101, comma 2°), ma torna in applicazione il principio generale della « responsabilità diretta » in base al quale la colpa della Contrada non si presume ma va provata.

Ciò premesso la riorrente Contrada, nel confermare in pieno quanto ebbe a scrivere con sua nota del 29-8, n.s., respinge con immutata fermezza ogni ipotesi di propria responsabilità in ordine all'accaduto, per i motivi che di seguito si spiegano.

c) Che poi per « regolare svolgimento delle prove o del Palio » si sia inteso dire regolare svolgimento delle corse di prova e della corsa del Palio, non è interpretazione che possa mettersi in dubbio. Infatti, a parte qualche isolatissimo caso (ad es. l'art. 101, comma 1°, ove si parla di « Festa del Palio », intendendo evidentemente la manifestazione nel suo complesso; ovvero gli artt. 93-94-95 ove il « Palio » indica il Drappellone di seta dipinto che viene assegnato alla Contrada vincitrice), nell'apposito Regolamento Comunale per « Palio » si vuole esclusivamente (e spesso lo si fa espressamente) indicare la « corsa ». Basti ricordare per tutti:

- l'art. 1 (« Le tradizionali corse del Palio... si effettuano nel Campo il 2 luglio ed il 16 agosto di ogni anno »);
- l'art. 4 (« ... Ad ogni Palio partecipano dieci delle diciassette Contrade »), dove Palio sta chiaramente per *corsa del Palio* (con tutte le operazioni che la precedono, come la tratta e la corsa delle prove), perché al Palio come « celebrazione » partecipano evidentemente tutte le diciassette Contrade;
- l'art. 34 (« la presentazione, la scelta e l'assegnazione a sorte dei cavalli alle singole Contrade debbono venire effettuate nella mattina del terzo giorno avanti quello del Palio, tanto per le corse ordinarie, quanto per quelle straordinarie... »);
- l'art. 49 (« ... La Contrada resta peraltro completamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere al cavallo stesso nello svolgimento e per effetto di tutte le corse di prova e del Palio... »);
- l'art. 50 (in caso di morte del cavallo, la Contrada perde il diritto « di partecipare al Palio »);
- l'art. 57 (dove si danno disposizioni per i cavalli « tanto per le prove, come per il Palio »);
- l'art. 58 (dove si danno disposizioni per i fantini « tanto per le prove quanto per il Palio »);
- l'art. 67 (« ... soltanto per il Palio è ammesso l'uso del tradizionale nerbo... »);
- in genere il Cap. IV che porta la rubrica « Del Corso Storico e della Corsa del Palio ».

D'altro canto non è contestabile l'osservazione che, se nell'art. 101, comma 2°, che qui interessa, per « Palio » si fosse voluto intendere l'intera manifestazione, il riferimento contemporaneo anche allo « svolgimento delle prove » sarebbe stato inutile (anzi errato), considerando che le « prove » sono un momento, sia pur importante, della manifestazione stessa. Né è inutile rilevare come la Giunta Comunale, dando atto nella sua deliberazione che, per effetto dell'art. 98 Reg. Palio, la Contrada è esclusa dal partecipare « al prossimo Palio ed alle relative prove », non fa altro che confermare la ns. opinione, atteso che

le prove non possono essere che « le corse di prova » (Cap. V Reg. Palio) e queste non possono essere « relative » che alla « corsa del Palio ».

d) Deriva dunque necessariamente da quanto sopra che qualunque incidente o tumulto o altro accadimento che, per modalità di tempi e di luoghi, non turbi minimamente il regolare svolgimento delle corse di prova o della corsa del Palio, non rientra nella previsione di cui all'art. 101, comma 2°, Reg. Palio e la Contrada non può pertanto esserne chiamata a responsabile a norma di detto articolo (come abbiamo rilevato sopra, potrà certo risponderne per responsabilità diretta — ad es. ai sensi degli artt. 101, comma 1°, e 97 Reg. Palio — purché naturalmente si dimostri l'effettiva partecipazione ai fatti della Contrada stessa sulla base di deliberati del Saggio ovvero in conseguenza di disposizioni o del comportamento dei dirigenti).

Del resto una prova della giustezza di questa interpretazione ci sembra provenga dalla stessa Autorità Comunale la quale giustamente (come d'altronde era av

2) Totale estraneità della Contrada della Chiocciola ai fatti oggetto di addebito.

Quando sopra fermo e precisato, la Contrada dichiara nuovamente la sua più completa estraneità ai fatti contestati, che anzi deplora e dai quali nettamente si dissocia.

Non senza rilevare — per dovere di obiettività — che l'episodio comunque restato assai lontano dai limiti di pericolosità e di gravità che altri fatti ben noti hanno invece contestabilmente raggiunto, la prova della estraneità della Contrada discende da alcune considerazioni (che non si limitano invero a mettere in luce il fattivo intervento dei nostri dirigenti, unica circostanza che appare invece essere stata presa in esame dalla Giunta Municipale, ma riflettono l'esemplare comportamento tenuto da tutta la Contrada durante l'intera manifestazione):

a) in primo luogo è da ricordare che durante i giorni di questo Palio d'agosto, in virtù dell'opera dei dirigenti e della volontà dei contradaioli, non è avvenuto il benché minimo scricchiolio con la nostra tradizionale avversaria: ciò dimostra come tutti gli sforzi della Contrada, organizzativi e di convincimento, fossero inequivocabilmente tesi ad evitare ogni occasione di turbamento, anche quelle fugaci baruffe che pur fanno parte del tradizionale clima della festa. Il risultato positivo è quindi testimonianza non equivoca di un impegno che chiunque conosca il Palio ben sa non essere stato occasionale né distratto, ma al contrario continuo e appassionato non meno che faticoso. E' pertanto assurdo pensare adesso che illogico comportamento di quelle persone che hanno cercato di salire sul Palco dei giudici sia minimamente riferibile alla Contrada quando al contrario l'intendimento della Chiocciola era ed è stato effettivamente quello di evitare qualunque motivo di contestazione, anche nella ovvia considerazione che un'eventuale deplorazione avrebbe automaticamente fatto scattare a suo danno il meccanismo della squalifica:

b) l'opera di convincimento di cui sopra vuol anche dire che, in via preventiva e generale, la Contrada ha fatto tutto quanto era in suo potere per evitare episodi spiacevoli. Quello oggetto adesso di contestazione non si dimentichi che si è verificato dopo la tensione di 40-45 minuti di attesa della mossa e.d. buona e dopo momenti di estrema serietà e pericolosità: una situazione quindi di grande caos, figlia dell'occasione, e con nessuna possibilità di intervento da parte nostra se non quello di un'opera dei nostri dirigenti, che contribuisse a calmare gli animi e riportare l'ordine. E ciò è

per episodi simili verificatisi nella Piazza del Campo) non ha notificato alcun addebito relativamente all'episodio di quelle Contrade che, dopo la corsa del Palio del 16-8 (e quindi contemporaneamente ai fatti contestati alla Contrada della Chiocciola) si sono a lungo fronteggiate all'altezza della curva di San Martino, dal momento che il comportamento delle dette Contrade (evidentemente idoneo a provocare incidenti o tumulti) non poteva in alcun modo influire sul Palio ormai terminato.

e) Orbene la conclusione, per quanto riguarda l'episodio che interessa, è obbligata: poiché il fatto imputato ai nostri contradaioli è avvenuto non durante le prove, né prima né durante il Palio, ma ben dopo il termine della corsa (« dopo la consegna del Drappellone alla Contrada vincitrice » si legge nella stessa lettera di codesta Autorità Comunale), è ovvio che dell'episodio medesimo non può essere considerata oggettivamente responsabile la Contrada della Chiocciola, non essendo derivata la benché minima turbativa al regolare svolgimento del Palio.

stato attivamente fatto dal Capitano della Chiocciola e dai nostri tenenti (che erano proprio sul palco dei giudici), come tutti hanno potuto vedere e come i Deputati della festa hanno espressamente ricordato nella loro relazione.

In sintesi dunque l'estraneità della Contrada ai fatti di cui trattasi è provata. 1) da un effettivo interesse ad evitare ogni possibilità di contestazione onde allontanare il pericolo della squalifica automatica per somma di sanzioni nel quinquennio; 2) da un impegno fattivo e concreto svolto preventivamente all'interno, che ha portato innegabili risultati positivi in ordine al comportamento della Contrada (dirigenti e contradaioli) durante tutti i giorni del Palio; 3) da un intervento attivo e personale dei dirigenti della Chiocciola teso — con successo — a frenare e contenere l'episodio in atto. Riteniamo, in tutta sincerità, che se tale complesso di circostanze non sarà valutato come sufficiente a convincere circa la totale estraneità della Contrada della Chiocciola ai fatti contestati, allora dovremmo pensare che l'art. 101, comma 2°, Reg. Palio non regola affatto un'ipotesi di « responsabilità oggettiva » (la Contrada è responsabile, salvo si provi la sua estraneità), ma un'ipotesi di responsabilità piena e ineliminabile, senza possibilità alcuna di prova contraria.

Per questi motivi, siamo certi che codesto Consiglio Comunale, in accoglimento del presente ricorso, vorrà:

IN TESI

ritenere la inapplicabilità al caso di specie dell'art. 101, comma 2°, del Regolamento per il Palio.

IN IPOTESI

ritenere che la Contrada della Chiocciola è completamente estranea ai fatti addebitati e che anzi ha fatto il possibile per evitare i fatti stessi.

IN OGNI CASO

mandare indenne da ogni e qualunque responsabilità la Contrada della Chiocciola per i fatti addebitati e conseguentemente dichiarare di non doversi assumere nei suoi confronti alcun provvedimento disciplinare, per l'effetto cessando e ponendo nel nulla l'impugnata deliberazione della Giunta Municipale.

Si porgono deferenti ossequi.

IL PRIORE

(Avv. G. Stanghellini)